

OGGETTO: Interrogazione urgente.

Premesso che

Il giorno 19.11.2009 il sindaco Enoch Soranzo ha emesso un'ordinanza - che fissa i limiti all'accattonaggio nel territorio del Comune - che prevede *sanzioni pecuniarie per i soggetti sorpresi a domandare l'elemosina* in violazione dell'ordinanza medesima;

Considerato che sul piano giuridico

-Fino al 1995, l'accattonaggio, ovvero "mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico" costituiva già di per sé un comportamento perseguibile penalmente, punito con l'arresto fino a tre mesi dall'art. 670 del Codice penale, primo comma.

-La pena era aggravata, con l'arresto fino a sei mesi, se il fatto era commesso "in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà" (art. 670 c.p., secondo comma);

-Con la sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo limitatamente al primo comma ritenendo che "la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico non può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicizia che si risolve in una semplice richiesta di aiuto".

-Successivamente, con la Legge 25 giugno 1999 n. 205 il Legislatore è intervenuto depenalizzando anche il secondo comma dell'art. 670 c.p. e, quindi, ha abrogato l'intera fattispecie penale della cosiddetta mendicizia, nelle due forme, semplice e invasiva;

-Analoghe ordinanze (ad es. l'ordinanza firmata dal Sindaco di Merano nel 2008) sono state annullate dal TAR di competenza;

-Pertanto, nell'ordinamento giuridico attuale, l'accattonaggio e la mendicizia senza l'utilizzazione di minori o di persone incapaci, è lecito e non costituisce più reato, sempre che, ovviamente, non si svolga con modalità che possano configurare altre ipotesi criminose quali, ad esempio, la violenza privata o lo sfruttamento minorile;

Ritenuto che

-Non risulta nei fatti che a Selvazzano vi sia un reale problema sicurezza dovuto a forme di *sfruttamento organizzato dei minori o disabili* in forme di

accattonaggio invasivo e molesto ed allo stesso modo che l'incolumità delle persone sia messa in pericolo dai semplici mendicanti;

-L'ordinanza ha avuto come primo effetto quello di procurare un ingiustificato allarme sociale;

-Definire la mendicizia come un *fenomeno che crea un senso di degrado pubblico* significa colpevolizzare lo stato di indigenza;

-Inoltre è ingiusto trattare chi versa in condizione di povertà e domanda aiuto al pari di un delinquente;

-Definire il mostrare una malformazione e mutilazione *un atteggiamento ripugnante* è offensivo per tutti, specialmente coloro che hanno un handicap fisico grave, a prescindere che questa condizione venga usata per ottenere pietà dai passanti o meno;

-Episodi spiacevoli come i casi di accattonaggio molesto o sfruttamento di minori - che peraltro costituiscono reati penali e sono già perseguiti dalle forze dell'ordine - non giustificano la persecuzione di coloro che invece, come accade nella quasi totalità dei casi, domandano la carità senza arrecare disturbo;

-Per impedire lo sfruttamento dei soggetti deboli non serve un'ordinanza - che invece nasconde agli occhi dei cittadini il problema della povertà e della marginalità - ma servono risposte concrete ai bisogni dei soggetti in condizione di disagio economico;

-L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti sorpresi a violare l'ordinanza è una misura iniqua e ben difficilmente applicabile,, in quanto trattasi di persone, come è ovvio, già di per sé in gravi difficoltà economiche;


-L'ordinanza impedisce atti di carità, che invece, è certo, fanno parte della cultura cristiana (compito primo delle Chiese Cristiane, come si sa, e dei credenti è prendersi cura degli ultimi), poiché l'ordinanza inserisce nei luoghi interdetti ai mendicanti anche il sagrato delle Chiese ("davanti e in prossimità di luoghi di culto");

SI CHIEDE AL SIG. SINDACO

SE NON RITENGA, IN BASE ALLE ARGOMENTAZIONI SUESPOSTE, DI DOVER REVOCARE IMMEDIATAMENTE L'ORDINANZA EMANATA IN DATA 19.11.2009.

Si richiede cortesemente risposta scritta.

IL CONSIGLIERE

Maria Elda Muzzani

Serravalle, 22.1.2010




CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

IL SINDACO

Piazza .g. Puchetti n. 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287



Selvazzano D., 25 gennaio 2010.

Al Consigliere Comunale
Maria Elda Muzzani

Oggetto: Risposta all'Interrogazione Cons.re del 22 gennaio 2010.

Come già anticipato verbalmente in sede di seduta Consiliare del 22 Gennaio 2010, al quesito da lei posto: "si chiede al Sig. Sindaco se non ritenga, in base alle argomentazioni suesposte, di dover revocare immediatamente l'ordinanza emanata in data 19/11/2009" mi sento tranquillamente di confermarLe il seguente esito: **NO!**

Cordiali Saluti.



IL SINDACO

Enoch Soranzo